



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.12.2002
COM(2002) 734 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la
revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ha istituito una disciplina comunitaria armonizzata per l'autorizzazione e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
2. L'articolo 8, paragrafo 2 della predetta direttiva prevede un programma, da svolgersi nell'arco di 12 mesi, per l'esame progressivo delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari presenti sul mercato, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva.
3. L'aldicarb è una delle 90 sostanze attive che rientrano nella prima fase del suddetto programma.
4. Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore – il Regno Unito –, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante.
5. E' stato consultato anche il comitato scientifico per le piante. Quest'ultimo ha riscontrato un rischio per i piccoli uccelli, ma non è stato in grado di valutare, sulla base dei dati disponibili, l'impatto su altri organismi non bersaglio. La Commissione ha pertanto invitato il notificante a completare il proprio fascicolo entro il 31 dicembre 2001.
6. Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare per i piccoli uccelli e i lombrichi. Non è quindi possibile includere la sostanza attiva suddetta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
7. Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
8. Secondo la procedura prevista all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE, la Commissione ha chiesto il parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in merito ad un progetto di decisione della Commissione concernente la non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.
9. Poiché il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso parere favorevole in data 18 ottobre 2002, la Commissione è tenuta, ai sensi del suddetto articolo, a sottoporre al Consiglio le misure proposte. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi. Se il Consiglio non ha deliberato entro tale termine, la Commissione adotta le misure in questione.
10. Il provvedimento proposto dalla Commissione deve essere notificato all'OMC ai sensi dell'accordo TBT prima della sua adozione formale.
11. La decisione proposta non incide sul bilancio delle Comunità europee.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari¹, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE² della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000⁴, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

vista la proposta della Commissione⁵,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92⁶, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95⁷, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.

¹ GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1.

² GUL 276 del 12.10.2002, pag. 28.

³ GUL 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁴ GUL 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁵ GUC [...] del [...], pag.[...]

⁶ GUL 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁷ GUL 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (3) L'aldicarb è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 30 aprile 1996 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (Rhône-Poulenc, attualmente Bayer CropScience) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (6) La relazione di valutazione presentata dal Regno Unito è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le informazioni presentate non sono risultate sufficienti a stabilire se, secondo le condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tali da soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. Al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sulla valutazione dei rischi ecotossicologici, tra l'altro per i piccoli uccelli. Il comitato ha rilevato che la valutazione del rischio di esposizione dei piccoli uccelli ai granuli si basa essenzialmente sull'ipotesi che oltre il 99% dei granuli sia incorporato nel suolo. Ritenendo che un grado così elevato d'incorporazione, pur essendo teoricamente possibile, sia difficilmente raggiungibile nelle normali condizioni agronomiche, il comitato ha consigliato di procedere ad una nuova valutazione. Riguardo ad altri organismi non bersaglio, il comitato non è in grado di determinare, sulla base dei dati disponibili, se si debba continuare ad utilizzare l'aldicarb in attesa della presentazione e valutazione di nuovi dati. La Commissione ha pertanto invitato il notificante a completare il proprio fascicolo entro il 31 dicembre 2001 per un numero limitato di impieghi rappresentativi. Ricevuti i complementi d'informazione richiesti, il riesame è stato concluso il 18 ottobre 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito all'aldicarb, conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda i possibili effetti di tale sostanza su organismi non bersaglio. Considerato il rischio elevato che presenta l'aldicarb nella sua attuale formulazione granulare, in particolare per i piccoli uccelli, è opportuno adottare la presente decisione. I dati presentati dal notificante per gli impieghi rappresentativi proposti indicano che i granuli rimangono sulla superficie del suolo dopo il trattamento. Non è da escludersi la possibilità di assunzione di una dose letale di granuli da parte di piccoli uccelli. Lo Stato membro relatore, dopo aver valutato un'analisi probabilistica del rischio elaborata dal notificante, ha concluso che non dovrebbero verificarsi effetti sulle popolazioni nazionali, benché sia possibile un limitato impatto a livello locale. Va tenuto presente che i criteri riconosciuti per l'interpretazione di una siffatta analisi probabilistica del rischio non sono ancora codificati e che, visti i rischi possibili, non è opportuno differire ulteriormente una

decisione nell'attesa che tali criteri siano definiti. Inoltre, dal riesame è emerso un rischio per i lombrichi, che non può essere ancora completamente chiarito in base alle informazioni provenienti dagli studi sul terreno, per ora insufficienti.

- (8) L'aldicarb non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (9) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (11) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁸, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (12) In mancanza di parere favorevole da parte del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni proposte secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aldicarb non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché

- (a) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti aldicarb siano revocate entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione;
- (b) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb.

⁸ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente